

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLO VR/2002
RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 2001

LIRE

CONTRIBUENTE	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE											NOME										
	DATA DI NASCITA			SESSO		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA											PROV.					
	GIORNO	MESE	ANNO	M	F																	
	PARTITA IVA											CODICE ATTIVITÀ										
INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI											TELEFONO numero				FAX numero							
DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	1 CODICE FISCALE											CODICE CARICA		2								
	Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale			3 GIORNO MESE ANNO		Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore				4 GIORNO MESE ANNO												
QUADRO VR RIMBORSI Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso	VR1 TOTALE CREDITI (somma dei rigi VL8 colonna 2 e da VL26 a VL31)													.000								
	VR2 TOTALE DEBITI (somma dei rigi VL8 colonna 1 e da VL20 a VL25)													.000								
	VR3 CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 - rigo VR2 - VL37 + VX1 campo 2)													.000								
	VR4 IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO											EURO		1		,00		3		.000		
DI CUI DA LIQUIDARE DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO											EURO		2		,00		4		.000			
Sez. 2 - Causale del rimborso (barrare la relativa casella)	Art. 30, c. 2			Art. 30, c. 3				Art. 34, c. 9														
	Cessazione attività			lett. a) Aliquota media		lett. b) Operazioni non imponibili		lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca		lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)		lett. e) Condizione art. 17, 2° c.		Esportazioni e altre operazioni non imponibili								
1			2		3		4		5		6		7									
Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio	VR6 ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1999													.000								
	VR7 ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2000													.000								
ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI	SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 37, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.																					
	FIRMA																					
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA																					

ISTRUZIONI

Modello VR/2002 per la richiesta di rimborso del credito IVA

PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta **2001**.

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentirne l'utilizzo in relazione alle scelte adottate dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione annuale. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si ricorda che da quest'anno l'erogazione del rimborso sarà effettuata in euro qualunque sia la versione grafica del modello utilizzata dal contribuente.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal **1° febbraio 2002** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il **31 luglio 2002** se la dichiarazione è presentata ad una banca o ad un ufficio postale, ovvero entro il **31 ottobre 2002** se la dichiarazione annuale IVA è presentata in via telematica.

Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 38-bis, primo comma, penultimo periodo, del DPR 633/72, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, **sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.**

In merito alle fidejussioni e alle polizze fidejussorie, così come previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72, si precisa che la durata delle stesse ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma del DPR 633/72), aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna della documentazione relativa al rimborso oltre il quindicesimo giorno dalla relativa richiesta.

Si ricorda inoltre, che in aggiunta alle specifiche esclusioni dalla prestazione delle garanzie previste dall'art. 38-bis citato, l'art. 74-bis, ultimo comma del DPR 633/72, prevede un'ulteriore ipotesi di esclusione per i curatori e per i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a lire 500 milioni (pari a euro 258.228,40).

Si evidenzia, da ultimo, che sono esclusi dalla prestazione delle garanzie i soggetti indicati nell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. In materia di esonero dalla prestazione delle garanzie, si precisa altresì, che ai sensi del primo comma dell'art. 38-bis citato, sono comunque esonerati dalla prestazione delle medesime, i soggetti che, con riferimento all'intero periodo d'imposta, hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,60 (cfr. R.M. n. 165/E del 3-11-2000).

DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al par. 4.1.1. delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002.

Nel campo "codice attività" indicare il codice dell'attività esercitata dal contribuente. Il codice deve essere rilevato dalla vigente tabella in distribuzione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self-service e sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it o dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it.

In caso di esercizio di più attività indicare il codice relativo all'attività con il maggior volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 2, e nei rigi VL26, VL27, VL28, VL29, VL30, e VL31 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2001.

Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 1, e nei rigi VL20, VL21, VL22, VL23, VL24 e VL25 del modello di dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR3** va indicata la differenza (solo se positiva) tra il rigo VR1 e VR2, che deve coincidere con l'importo risultante dal rigo VL32 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte delle società di gestione del risparmio, l'importo di tale credito deve essere diminuito dell'importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un'eccedenza di versamento dell'imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX1 campo 2 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO 2002), in tale rigo VR3 deve essere compreso l'importo dell'eccedenza di versamento verificatasi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso.

Nel **rigo VR4, campo 3**, va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX3 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti rigi del quadro RX del modello UNICO 2002. Al fine di tenere presenti le ipotesi in cui il contribuente non possa usufruire, totalmente o parzialmente, della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario, nel **rigo VR4, campo 4** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata.

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2002 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

AVVERTENZA: Qualora il presente modello sia compilato in lire, gli importi di cui ai campi 3 e 4 del rigo VR4 devono essere indicati anche in euro rispettivamente nei campi 1 e 2, dopo l'arrotondamento all'unità di euro secondo i criteri indicati in premessa.

SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9. In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,20), il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In

tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,20) (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR5**.

Art. 30, comma 2

1) Casella 1 – Cessazione di attività

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività un credito IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 – Aliquota media

La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Si ricorda che tra le operazioni attive vanno incluse anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma, computandole ai fini del rimborso tra le operazioni ad aliquota zero (vedi Appendice alle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002 alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
- nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

3) Casella 3 – Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta **2001**.

Si ricorda che nel calcolo della lettera b) del citato articolo 30, comma 3, devono essere incluse anche le cessioni intracomunitarie di oro e di argento puro (vedi Appendice alle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002 alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei rigi VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti rigi dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2001 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la circolare n. 2/1990).

Si evidenzia che come previsto dal DL 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dai soggetti di cui all'art. 8 del citato decreto, con le modalità e i termini ivi stabiliti.

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel **2001** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2

La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.

Art. 34, comma 9

7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2001 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni dal 1994 al 2000), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'ap-

plicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDEXZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO – ARTICOLO 30, COMMA 4

AVVERTENZA

Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (**1999-2000-2001**) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VR6 e VR7**):

- **per l'anno 1999**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito indicata al rigo VL20 (ovvero, in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive, dalla somma dei rigi VL20) e gli importi richiesti a rimborso (o compensati nel modello F24).
- **per l'anno 2000**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito indicata al rigo VL32 (ovvero, in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive, dalla somma dei rigi VL32) e gli importi richiesti a rimborso (o compensati nel modello F24).

AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2002 da presentare in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece pre-

sentato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo. La sezione 3 del presente modello dev'essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell'anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d'imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società e gli enti non operativi di cui all'art. 3, comma 37 della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono pertanto tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).

Da quest'anno, tale dichiarazione può essere resa mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

■ SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che deve essere utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale e deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale**.

Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2.4 del fascicolo generale delle istruzioni.

SOCIETÀ CONTROLLANTE			SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA		
N. Partita IVA			N. Partita IVA			N. Partita IVA		
<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		
MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000	1	.000	.000	1	.000	.000
2	.000	.000	2	.000	.000	2	.000	.000
3	.000	.000	3	.000	.000	3	.000	.000
4	.000	.000	4	.000	.000	4	.000	.000
5	.000	.000	5	.000	.000	5	.000	.000
6	.000	.000	6	.000	.000	6	.000	.000
7	.000	.000	7	.000	.000	7	.000	.000
8	.000	.000	8	.000	.000	8	.000	.000
9	.000	.000	9	.000	.000	9	.000	.000
10	.000	.000	10	.000	.000	10	.000	.000
11	.000	.000	11	.000	.000	11	.000	.000
12	.000	.000	12	.000	.000	12	.000	.000
Conguaglio annuale	.000	.000	Conguaglio annuale	.000	.000	Conguaglio annuale	.000	.000
TOT	.000	.000	TOT	.000	.000	TOT	.000	.000
VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000	VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000	VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000
VK23	Eccedenza di credito	.000	VK23	Eccedenza di credito	.000	VK23	Eccedenza di credito	.000
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA		
Debito ovvero	<input type="text"/>		Debito ovvero	<input type="text"/>		Debito ovvero	<input type="text"/>	
Credito	<input type="text"/>		Credito	<input type="text"/>		Credito	<input type="text"/>	
SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA		
N. Partita IVA			N. Partita IVA			N. Partita IVA		
<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		
MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000	1	.000	.000	1	.000	.000
2	.000	.000	2	.000	.000	2	.000	.000
3	.000	.000	3	.000	.000	3	.000	.000
4	.000	.000	4	.000	.000	4	.000	.000
5	.000	.000	5	.000	.000	5	.000	.000
6	.000	.000	6	.000	.000	6	.000	.000
7	.000	.000	7	.000	.000	7	.000	.000
8	.000	.000	8	.000	.000	8	.000	.000
9	.000	.000	9	.000	.000	9	.000	.000
10	.000	.000	10	.000	.000	10	.000	.000
11	.000	.000	11	.000	.000	11	.000	.000
12	.000	.000	12	.000	.000	12	.000	.000
Conguaglio annuale	.000	.000	Conguaglio annuale	.000	.000	Conguaglio annuale	.000	.000
TOT	.000	.000	TOT	.000	.000	TOT	.000	.000
VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000	VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000	VK22	Eccedenza di debito ovvero	.000
VK23	Eccedenza di credito	.000	VK23	Eccedenza di credito	.000	VK23	Eccedenza di credito	.000
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA		
Debito ovvero	<input type="text"/>		Debito ovvero	<input type="text"/>		Debito ovvero	<input type="text"/>	
Credito	<input type="text"/>		Credito	<input type="text"/>		Credito	<input type="text"/>	

MODELLO IVA 26LP/2002 - PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

(Riservato all'Ente o Società controllante)

ISTRUZIONI

PREMESSA

Il modello **IVA 26LP/2002**, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere presentato dalla capogruppo al Concessionario della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto **IVA 26PR/2002** ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.

Si ricorda che un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2002**, sottoscritto in originale, deve essere presentato in allegato al modello **IVA 26LP/2002**, anche nel caso in cui non contenga una richiesta di rimborso dell'IVA di gruppo.

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentire l'utilizzo in relazione alle scelte adottate dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione annuale. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al fascicolo delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2002.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato dalla controllante al Concessionario della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (**31 ottobre 2002**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella parte superiore del modello devono essere indicati la denominazione sociale ed il codice fiscale dell'ente o società controllante.

Il modello deve essere compilato riportando tutti i dati contabili espressi nella medesima valuta (in lire ovvero in euro), corrispondente a quella utilizzata dalla capogruppo nella propria dichiarazione annuale (vedi circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998). Qualora alcune controllate avessero trasfe-

rito crediti o debiti utilizzando valuta diversa, sarà cura della controllante effettuare la conversione. Il modello è suddiviso in 12 riquadri di cui il primo è riservato all'indicazione dei dati della società controllante.

Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro, riservato alla società controllante, e del riquadro "Allegati al prospetto IVA 26LP/2002".

In ogni riquadro devono essere riportati:

- la partita IVA della società cui si riferiscono i dati;
- nei righi da 1 a 12 gli importi a credito o a debito trasferiti da ogni società partecipante alla liquidazione di gruppo;
- in corrispondenza del rigo "Conguaglio annuale" deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società (rigo VX2 ovvero rigo VX1);
- in corrispondenza dei rigi **VK22** e **VK23**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferita, riportate dai rigi **VK22** e **VK23** della dichiarazione annuale di ogni singola società;
- nel quadro "Determinazione dell'acconto", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare del debito o del credito d'imposta trasferito al gruppo per la determinazione dell'acconto da versare (Cfr. la circolare ministeriale n. 52 del 3 dicembre 1991).

ALLEGATI AL PROSPETTO IVA 26LP/2002

Al modello **IVA 26LP/2002** devono essere allegati, come già accennato in premessa:

- un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2002**, compilato nella dichiarazione annuale della capogruppo, sottoscritto in originale;
- le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979 riguardanti quelle eccedenze di credito trasferite dalle società aderenti alla liquidazione di gruppo che sono state compensate, agli effetti dell'IVA, nel corso dell'anno 2001. Si precisa che fra tali garanzie occorre comprendere anche quella relativa all'eccedenza di credito trasferita alla liquidazione di gruppo dalla controllante, risultante al rigo **VK24** della propria dichiarazione;
- la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (rigo **VS60** del prospetto IVA 26PR/2002).

Nella casella deve essere indicato il numero complessivo delle garanzie prestate.

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere sottoscritto, in forma leggibile, dall'ente o società controllante.



AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

Società/Ditta		
Partita I.V.A.	Codice Fiscale	
Curatore Fallimentare o Commissario liquidatore	data di nomina	
Codice Fiscale	N. Tel.	
	N. Fax	
Domicilio Fiscale		
Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa		
Tribunale di	n.	data
	IMPONIBILE	IMPOSTA
A1 Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente	,00	
A2 Rimanenze alla data del fallimento	,00	
A3 Operazioni non imponibili	,00	
A4 Operazioni esenti	,00	
A5 Operazioni imponibili e relativa imposta	,00	,00
A6 Operazioni effettuate fino alla data di fallimento ma con imposta esigibile successivamente	,00	,00
A7 Acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione	,00	,00
A8 Altri acquisti	,00	,00
A9 IVA ammessa in detrazione		,00
A10 Credito anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato		,00
A11 Versamenti periodici dovuti		,00
A12 Versamenti periodici effettuati		,00
A13 IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) e art. 74-quater, comma 8		,00
A14 IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 annotati nei registri di cui agli articoli 23 o 24 e sugli acquisti e importazioni di oro e argento puro con pagamento dell'imposta a carico dell'acquirente		,00
A15 IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72		,00
A16 IVA a credito [(A9+A10+A12+A15) — (A5+A13+A14)] OVERO		,00
A17 IVA a debito [(A5+A13+A14) — (A9+A10+A12+A15)]		,00
A18 Rimborsi infrannuali richiesti	,00	
A19 Credito relativo ai primi tre trimestri compensato in F24	,00	
A20 Cessioni intracomunitarie	,00	
A21 Cessioni ad operatori della Repubblica di San Marino	,00	
A22 Acquisti intracomunitari di beni	,00	
A23 Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino	,00	
Sottoscrizione della dichiarazione	Firma	

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione Mod. IVA 74-bis

Premessa

La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni **deve essere presentata** o spedita dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, **esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate**. In caso di invio tramite servizio postale, sulla busta deve essere chiaramente indicato l'indirizzo dell'ufficio locale competente in base al domicilio fiscale del contribuente rilevandolo dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. **Il presente modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nell'anno 2002 e pertanto il modello è stato predisposto solo nella versione in euro.**

Nella dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa (società - ditta, partita IVA e codice fiscale) ed i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, numero telefonico e di fax e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZE:

- Per un approfondimento del contenuto dei vari righe della dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
- Ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Dati contabili

- **Rigo A1**, valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.
- **Rigo A2**, valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2002 alla data di dichiarazione di fallimento.

- **Righi A3 ed A4**, riportare rispettivamente il totale delle operazioni attive non imponibili e delle esenti.
- **Rigo A5**, ammontare complessivo delle operazioni imponibili, (cessioni di beni e prestazioni di servizi), e della relativa imposta.
- **Rigo A6**, ammontare dell'imponibile e dell'imposta delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa rispetto al momento di effettuazione di dette operazioni.
- **Rigo A7**, totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi, e della relativa imposta.

– **Rigo A8**, totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, e totale dell'IVA relativa alle operazioni imponibili.

– **Rigo A9**, ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti alla detrazione previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

– **Rigo A10**, credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato.

– **Rigo A11**, ammontare delle risultanze a debito delle liquidazioni periodiche, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

– **Rigo A12**, totale dei versamenti periodici effettuati, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

- **Rigo A13**, ammontare dell'IVA relativa alle seguenti operazioni :
 - operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;
 - compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lett. e);
 - provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari.

– **Rigo A14**, imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, intermediazioni) nonché sugli acquisti e importazioni di oro e argento puro con pagamento dell'imposta a carico dell'acquirente.

N.B.: *Gli importi di cui ai righe A13 e A14 non devono essere compresi nel rigo A5 colonna imposta, mentre i corrispondenti imponibili vanno compresi tra gli acquisti (righe A6 e A7).*

– **Rigo A15**, importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfetarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

– **Rigo A16**, IVA a credito, compilare nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righe A9, A10, A12 ed A15 risulti superiore alla somma degli importi di cui ai righe A5 (colonna imposta), A13 ed A14. Si ricorda che l'importo indicato nel presente rigo non può essere chiesto a rimborso come chiarito con R.M. n. 181/E del 12 luglio 1995 (cfr. par. 2.3 delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002). Viceversa, compilare il **rigo A17**, IVA a debito, nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righe A9, A10, A12 ed A15 risulti inferiore alla somma degli importi di cui ai righe A5 (colonna imposta), A13 ed A14.

– **Rigo A18**, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

– **Rigo A19**, l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2002 utilizzata in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento. Si ricorda che tali crediti possono, essere compensati con

altri tributi, contributi e premi dovuti, soltanto dai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale.

– **Rigo A20** importo complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione. Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri delle fatture emesse.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art.34 dello stesso D.P.R.;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Comunità europea (art. 50-bis, comma quattro, lett. f, del D.L. n.331/1993);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a

beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

– **Rigo A21**, importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

– **Rigo A22**, importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

– **Rigo A23**, ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore**.